Progetto

Statuto della Corporazione dell'Industria del Granito della Verzasca

Art.1.-Sotto il nome di Corporazione dell'Industria del Granito della Verzasca é findata una associazione con sede a Brione Verzasca: essa é retta dai presenti statuti e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile.

Art.2.- Scopi della C.I.G.V. sono:
a) difendere gli interessi dell'industria
b) realizzare delle opere utili ai propri membri, mettendo a disposizione degli stessi le istituzioni del movimento cristiano-sociale
c) mantenere la concordia fra i propri membri
d) assicurare attraverso una collaborazione leale, la pace e la giustizia sociale nella professione.

Art.3.-La corporazione aderisce alla Organizzazione cristiano-sociale ticinese .

Art.4.-Sono membri della C.I.G.V, l'Associazione dei Datori di lavoro e l'Associazione degli operai. Queste due società adottano i presenti statuti: i loro rispettivi statuti devono essere approvati dal Consiglio professionale.

Art.5.-I membri sono osonerati da ogni responsabilità personale: gli impegni della Corporazione non sono garantiti che dall'avere sociale della C.I.G.V.

Art.6.-Gli organi della Corporazione sono:
a) il consiglio professionale(C.P.)
b) la assemblea generale dei soci
c) i revisori dei conti.

Art.7.-Il Consiglio Professionale si compone:
a) di una delegazione di tre membri nominati dai datori di lavoro
b) di una delegazione di tre membri nominati dagli operai.
c) da un presidente nominato di comune accordo: in caso di mancato accordo sarà d signato dal Segretariato cristiano-sociale.

I membri del C.P. stanno in carica un anno e sono sempre rieleggibili.Il C.P. sceglie nel proprio seno un segretario e un cassiere

Art.7.-Il C.P. si riunisce dietro convocazione del Presidente o di qualcuna delle delegazioni ogni volta che é necessario e almeno una volta per trimestre.
Ha tutte le competenze per dirigere e amministrare la corporazione e impegnare la stessa.
Liquida t utti i conflitti che dovessero sorgere tra le associazioni padronale e operaia

Art.8.-Il C.P. prende le sue decisioni a maggioranza dei voti dei membri presenti delle due delegazioni.

Art.9.L'assemblea generale dei soci viene convocata ogni volta che il C.P. lo ritiene opportuno elüüüüüüüüüü minimo una volta all no.

Prende conoscenza dell'attività svolta,approva i conti e fissa la tassa annuale che deve essere versata dalle Associazioni.

Art.10.- Ogni associazione designa un revisore dei conti. Gli stessi hanno il dovere di verificare annualmente i conti della Corporazione e delle sue istituzioni e stendere rapporto alla assemblea generale.

Art.11.- La modifica dei presenti statuti , come pure leüüüüüüüüüü scioglimento possono essere proposti dal C.P. o da una delle associazioni. La modifica degli statuti deve essere ratificata da ognuna delle associazioni.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale passa a qualche ente di utilità pubblica designato dal C.P.